

ASSOCIAZIONE "I CORAGGIOSI"

STATUTO

Art. 1 - E' costituita un'Associazione Politica-Culturale avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione "**I CORAGGIOSI**", con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Guardia Sanframondi (BN).

Art. 3 - Gli scopi principali dell'Associazione sono quelli di **praticare e promuovere l'impegno culturale, politico e civile nelle comunità e sui territori; riaffermare, in particolare, il valore della politica come forma di volontariato che sappia essere strumento di crescita sociale oltre che di composizione e mediazione di esigenze ed attese dei cittadini:**

- stimolando il dibattito sulle vaste problematiche del nostro tempo e su quelle più ravvicinate di interesse nazionale o locale;
- favorendo l'accesso alla libera attività politica e la partecipazione dei cittadini alla ricerca delle scelte e alla loro condivisione, qualunque sia il contesto in cui incidono;
- promuovendo nelle comunità la buona pratica della politica rivolta alla tutela della centralità e dignità della persona, dei valori di libertà, giustizia e solidarietà;
- Sollecitando e favorendo lo sviluppo di attività promozionali nel campo economico, culturale, sociale, politico, sportivo e scientifico.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - L'Associazione si propone di favorire la divulgazione di idee e proposte attraverso riunioni di cittadini, convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, ricerche ed ogni altra iniziativa che possa stimolare la partecipazione ed il dibattito e ridurre la distanza dei cittadini dalla conoscenza e dalla vita politica, sociale e culturale della nostra comunità

Art. 5 - L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a. **Soci Ordinari,**
- b. **Soci Sostenitori,**
- c. **Soci Onorari.**

Art. 6 - Socio dell'Associazione si diventa tramite il versamento di una quota di adesione, previa presentazione di richiesta di adesione al Direttivo.

Si può diventare socio anche per via telematica attraverso il sito www.icoraggiosi.altervista.org o, in caso di variazione, attraverso l'indirizzo che sarà tempestivamente comunicato. A questi soci sarà garantita la partecipazione alle attività della associazione, sempre per via telematica, anche in caso di ricoprimento di cariche direttive, mediante le forme che stabilirà il direttivo di prima nomina.

La quota annua minima per divenire Socio Ordinario o Sostenitore è stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per espulsione da parte del Direttivo a causa di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi dell'Associazione. Contro la decisione di espulsione è ammesso appello, entro 30 giorni dalla data del provvedimento, all'Assemblea ordinaria.

Art. 7 - Possono essere **Soci Ordinari** tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione. Possono essere **Soci Sostenitori** coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Possono essere **Soci Onorari** le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita dell'Associazione. Il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto,

alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci hanno diritto di:

- a. voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- b. essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c. voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- d. ricevere la tessera dell'Associazione;
- e. frequentare i locali della sede sociale;
- f. ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione;

I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b. versare nei termini, entro e non oltre il 31 gennaio, la quota sociale;
- c. non operare in contrasto con l'attività dell'Associazione. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole dell'Associazione o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione sono:

1. **L'Assemblea dei Soci,**
2. **Il Consiglio Direttivo**
3. **Il Presidente.**
4. **Il Collegio Sindacale**

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci detta i criteri di massima ai quali si deve uniformare l'azione dell'Associazione, può modificare le norme del presente Statuto, su proposta di almeno la metà dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea può essere convocata dal Presidente, da tre membri del consiglio o da almeno dieci soci che ne facciano richiesta. Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il programma del gruppo; ogni due anni per l'elezione del consiglio. È valida in prima convocazione se sono presenti almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione se ne sono presenti almeno 10. Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ogni due anni su di una lista unica aperta a tutti i soci. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di soci stabilito dall'Assemblea stessa. Ogni socio può esprimere 1 preferenza. Non è ammesso il voto per delega. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e delibera su tutte le attività dell'Associazione. Le sedute sono valide se sono presenti almeno il 51% dei componenti.

Art. 11 - Il Presidente è il rappresentante Legale dell'Associazione e la dirige coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea dei soci ogni due anni su di una lista unica aperta a tutti i soci. Il Collegio Sindacale è costituito 3 membri effettivi e 2 supplenti. Ogni socio può esprimere 1 preferenza. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 13 - L'anno sociale si chiude il 31 dicembre. Il Direttivo si impegna a redigere il bilancio o rendiconto annuale che verrà approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'esercizio.

Art. 14 - L'Associazione si impegna a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 - L'Associazione si impegna ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione gratuita delle attività e dei beni mobili esistenti ad altra analoga Associazione ONLUS. In ogni caso non è previsto alcun rimborso ai soci.

Guardia Sanframondi il 20 maggio 2008